



Città di Monopoli

(Provincia di Bari)

Area Organizzativa Edilizia Privata - Urbanistica - Ambiente
Sportello Unico per l'Edilizia - Sportello Catastale

Prot. n. **0012951**

Reg. Ord. n. **00119**

Data

8 marzo 2012

ORDINANZA di DEMOLIZIONE e RIPRISTINO DEI LUOGHI (ex art. 31 e 33 D.P.R. n. 380/2001)

OGGETTO: Ordinanza per la rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi, a carico dei sigg. **Lenoci Domenico** (rapp. leg. RIVALI s.r.l.), **Alba Alessio** (rapp. leg. SURIA s.r.l.), **Giannini Francesco** e **Mastronardi Giuseppe**, per violazione dell'art. 6 del Regolamento Comunale per la installazione di strutture temporanee e precarie e mantenimento di manufatti, in assenza di titolo abilitativo, ubicati in questo Comune in c.da Pantanelli, loc. Capitolo (in catasto fg. 113, part. 93, 96 e 97). **V.E. 2219.**

Il Dirigente

VISTA la comunicazione (ex art. 27, comma 4, DPR 380/2001) del Comando della Polizia Municipale del 22 febbraio 2012, prot. 10279, da cui si rileva che su terreni di proprietà dei sigg. **Alba Alessio** (rapp. leg. SURIA s.r.l.), **Giannini Francesco** e **Mastronardi Giuseppe** (in catasto fg. 113, part. 93, 96 e 97) e in contrada Pantanelli, loc. Capitolo a ridosso dell'area demaniale marittima, risultano installati i seguenti manufatti a servizio della struttura denominata "**lido Pelle Rossa della ditta RIVALI S.r.l., legale rappresentante Lenoci Domenico**":

“struttura metallica aperta di mq. 40 circa ed di altezza media di m. 3.00 circa, con annesso pergolato in metallo lato mare, posta nella zona centrale, nella quale sono inglobate n. 2 strutture chiuse con foglio di policarbonato doppio strato coibentato compresa la copertura, destinate a cucina di mq. 29 circa e volume di mc 87 circa (lato Nord) e deposito di mq. 46 circa e volume di mc. 138 (lato Sud) ; struttura chiusa in legno destinata a bancone-bar al centro della struttura di cui al punto precedente a); sul lato Nord dell'area messa in opera di n. 4 (quattro) cabine spiaggia in un unico blocco prefabbricato a ridosso della struttura di cui al punto a) di mq. 5 circa ; struttura metallica posta nell'area adibita a parcheggio realizzata con tubolari metallici orizzontali e verticali sistemati al terreno con picchettatura degli stessi e sulla stessa area insiste un prefabbricato in legno chiuso ad uso deposito; sul lato Nord prima dell'ingresso principale n. 7 (sette) cabine in un unico blocco di mq. 6 circa”.

CONSTATATO, inoltre, che dalla predetta comunicazione si rileva che “*tutte le opere innanzi descritte allo stato risultano totalmente abusive poiché le stesse sono state realizzate in virtù della autorizzazione prot. n.25561 del 20/05/2009 a firma del Dirigente della VII Sviluppo Locale – SUAP dott. Pietro D’Amico, avente ad oggetto “autorizzazione richiesta il 24/03/2009 prot. n.15261 per la realizzazione di strutture precarie e temporanee destinate alla attività di balneazione, somministrazione di alimenti e bevande, pubblico spettacolo, parcheggio”, rilasciata senza aver acquisito i pareri di controllo preventivi in quanto “i tempi necessari all’acquisizione degli stessi sono incompatibili con la già avviata stagione estiva”..... Detta autorizzazione ha carattere stagionale e temporaneo, valevole per un periodo di anni sei, fatti salvi gli obblighi di*

smontaggio per le strutture temporanee e precarie di cui all'art. 6 del "Regolamento per la installazione di strutture temporanee e precarie", approvato con delibera di C.C. n. 9 del 03/03/2004, così come aggiornato da Delibera di C.C. n. 20 del 23/04/2007, che in quanto autorizzate, solo per far fronte ad esigenze ed attività meramente temporanee e comunque da svolgersi per un periodo di tempo compreso tra il 1 marzo ed il 31 ottobre di ciascun anno, devono essere rimosse entro i sessanta giorni successivi al termine di scadenza del periodo autorizzato (31 dicembre) e rimettere in pristino le aree su cui le stesse ricadono. Il rimontaggio delle strutture così autorizzate non può avvenire prima del 1° marzo di ogni anno".

CONSIDERATO che i predetti proprietari/locatari, non hanno ottemperato alle prescrizioni dell'atto autorizzatorio innanzi richiamato, in violazione dell'art. 6 del Regolamento Comunale citato, e che il mantenimento, senza titolo, delle strutture, sopra elencate, costituisce anche violazione dell'art. 10 del D.P.R. 380/2001 e, per l'effetto, comporta l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui agli art. 31 e 35 del medesimo T.U. per l'edilizia.

VISTI:

- la legge 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i.;
- il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- le leggi regionali 31 maggio 1980, n. 56 e 27 luglio 2001, n. 20 e s.m.i.;
- l'art. 107, lett. g), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- gli articoli n. 481 e 483 cod. pen.;
- le n.t.a. del P.U.G. ed il vigente Regolamento Edilizio;
- il Regolamento Comunale per la installazione di strutture temporanee e precarie (deliberazione consiliare n. 20/2007).

Ordina

in solido, ai sigg. **Alba Alessio** (rapp. leg. SURIA s.r.l.), **Giannini Francesco** e **Mastronardi Giuseppe**, (meglio generalizzati nel disposto di notifica) proprietari dei terreni ubicati in c.da Pantanelli, loc. Capitolo (in catasto fg. 113, part. 93, 96 e 97) ed al sig. **Lenoci Domenico** (meglio generalizzato nel disposto di notifica), **legale rappresentante** della ditta **RIVALI s.r.l.**, committente ed installatrice dei manufatti descritti in premessa, **di rimuovere** – entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente atto – le medesime strutture, specificatamente indicate nella comunicazione (ex art. 27, DPR 380/2001) del Comando della Polizia Municipale prot. n. 10279 del 22 febbraio 2012, e **ripristinare** lo stato originario dei luoghi in ottemperanza delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione prot. 25561 del 20/05/2009, rilasciata dal Dirigente dell'Area Organizzativa – Sviluppo locale (S.U.A.P.).

Avvisa

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di notifica, nei modi e termini di legge.

Dispone

del presente provvedimento:

- a. la notifica, nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza, ai sigg.:
 - **ALBA Alessio**, nato il 18/03/1949 a Monopoli (BA) e residente a Pescasseroli (AQ) in Via Colli Bassi c/o Res. Primula, int.69, legale rappresentante ditta SURIA S.r.l. con sede in Monopoli (BA) in C.da Losciale n.70/C, (**comproprietario**);

- **GIANNINI Francesco**, nato il 20/08/1966 a Monopoli (BA) ed ivi residente in Via Ludovico Pepe n.16, (**comproprietario**);
- **MASTRONARDI Giuseppe**, nato il 22/07/1924 a Monopoli (BA) ed ivi residente in Via Bixio n.182, (**comproprietario**);
- **LENOCI Domenico**, nato il 25/03/1973 a Putignano (BA) residente a Monopoli (BA) in Via Giacinto Antonelli n.107, legale rappresentante ditta **RIVA.LI s.r.l.** (Lido Pelle Rossa) con sede in Monopoli (BA) in C.da Pantanelli s.n. – committente ed installatrice;

- la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- l'inserimento nel Registro Ordinanze;
- l'invio, in copia, per quanto di rispettiva competenza, al Segretario Generale ed al Comando della Polizia Municipale.

Il Dirigente
(Ing. Amedeo D'Onghia)



Comune di MONOPOLI - Albo Pretorio On Line